

COPIA

N. Gen.le 989 **del 12/12/2018**

N. di Settore 93 del 12/12/2018



C O M U N E D I A S S O R O
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE II
“ ECONOMICO FINANZIARIO ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA TRIBUTO TARES
ANNO 2013 – CONTRIBUENTE: “VALLE DEL DITTAINO SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA” – Atto di accertamento Prot. n. 6060 del 28.08.2018 – Provv. N. 37548 del
28.08.2018.**

Premesso che la società Cooperativa Agricola Valle del Dittaino con sede a Catania in Via Vincenzo Giuffrida n. 202, P.IVA 01249270875 – C.F. 80003550862 ha presentato regolarmente denuncia di inizio occupazione relativamente agli immobili ubicati nella zona industriale di Dittaino;

Che la società risulta presente fra gli archivi dei contribuenti TARES ad uso non domestico per i metri quadrati denunciati al lordo della superficie non tassabile relativamente ai locali ove la stessa produce esclusivamente rifiuti speciali;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 38 del 08.08.2013;

Visto le tariffe del tributo TARES anno 2013, approvate con deliberazione consiliare n. 49 del 21.10.2013;

Che pertanto l'ufficio tributi, ha regolarmente proceduto alla elaborazione e alla emissione degli avvisi di pagamento TARES anno 2013;

Che successivamente alle scadenze l'ufficio tributi è tenuto al controllo dei mancati pagamenti, al fine di procedere al recupero dei tributi non riscossi secondo le forme previste dalla normativa vigente;

Che dai controlli eseguiti la società Cooperativa Agricola Valle del Dittaino, risultava morosa e pertanto sono stati notificati i solleciti di pagamento e successivamente il provvedimento di liquidazione;

Che successivamente alla notifica del sollecito di pagamento e dell'avviso di liquidazione, la società con Nota del 12.09.2016 e del 27.11.2018, ha chiesto l'annullamento in autotutela della richiesta di pagamento del tributo TARES anno 2013, in quanto, essendo produttrice di rifiuti speciali, ha provveduto a propria cura e spese allo smaltimento degli stessi;

Visto la copia di contratto per la raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi tra: **“La società Morgans's e la società Cooperativa Agricola Valle del Dittaino”**;

Considerato che i locali ove la stessa produce esclusivamente rifiuti speciali, non sono tassabili così

come previsto dalla normativa vigente;

Accertato che l'ufficio ha emesso avviso di pagamento applicando le tariffe per tutti i locali compresi quelli ove la stessa produce rifiuti speciali;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere in sede di esercizio del potere di autotutela, all'annullamento parziale del tributo di cui trattasi riportato nei solleciti di pagamento nonchè negli avvisi di liquidazione;

Vista la Determina Sindacale n° 53 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore "Servizi Finanziari"

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01.04.2017 ;

Ritenuto, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di tutela della privacy, di non allegare la documentazione di che trattasi che, in ogni caso, risulta depositata agli atti dell'Ufficio Tributi;

Visto L'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DETERMINA

- 1.** La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2.** Di annullare in autotutela gli avvisi di pagamento TARES anno 2013 e l'atto d accertamento Prot. N. 6060 del 28.08.2018 – Provv. N. 37548 del 28.08.2018 per i motivi indicati in premessa;
- 3.** **Di** rideterminare il tributo TARES anno 2013 esclusivamente per la superficie tassabile, così come risulta nelle denunce presentate originariamente dalla società;
- 4.** **Che** il tributo rideterminato complessivamente ammonta ad **€ 717,23** da versare mediante delega di pagamento F24;
- 5.** Di dare atto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in materia di tutela della privacy, di non allegare la documentazione di che trattasi che in ogni caso, risulta depositata agli atti dell'Ufficio Tributi ;
- 6.** Di notificare il suddetto provvedimento alla società Cooperativa Agricola Valle del Dittaino con sede a Catania in Via Vincenzo Giuffrida n. 202, P.IVA 01249270875 – C.F. 80003550862;

Il Responsabile del Procedimento
(RONDINELLA GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 12/12/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;